

Circolare prot. n. 10126

Venezia, 7 febbraio 2014

Alle Signore e ai Signori Dirigenti

Alle Signore e ai Signori incaricati di
Posizione Organizzativa e Alta Professionalità

Alle Signore e ai Signori dipendenti

e per conoscenza.

Al Signor Segretario generale

Alla Sig.ra Presidente del C.U.G.

Alla Sig.ra Coordinatrice R.S.U.

Oggetto: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Modalità di imputazione.

Gentili collaboratrici e collaboratori,

la presente circolare fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di giustificazione delle assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si invita ad attenersi alle disposizioni indicate nella presente circolare ed, in particolare, alla corretta giustificazione delle assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici effettuati.

1. Modalità di imputazione delle assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Con riferimento alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, ivi comprese le terapie mediche per patologie quali cervicalgia, sciatalgia ecc., occorre distinguere:

a) *Assenza superiore a metà giornata lavorativa*

Per l'assenza superiore a metà giornata lavorativa - accertata mediante attestazione della struttura sanitaria riportante l'orario di inizio e fine della prestazione o di presenza presso la struttura stessa -, ferme restando le possibilità di imputazione ad un istituto contrattuale diverso tra quelli indicati ai punti ii, iv e v del successivo punto n. 2, il dipendente potrà usufruire di una giornata intera di malattia, e, pertanto, si assenterà dal lavoro per l'intera giornata, con le relative decurtazioni previste dall'art. 71, comma 1 del Decreto Legislativo 112/08 del 25.6.2008;

b) *Assenza inferiore o superiore a metà giornata lavorativa*

Per l'assenza inferiore o pari a metà giornata lavorativa - accertata mediante attestazione della struttura sanitaria riportante l'orario di inizio e fine della prestazione o di presenza presso la struttura stessa -, il dipendente potrà scegliere di usufruire di un permesso breve, da recuperare, pari alle sole ore in cui è impegnato per la visita e, in questo caso, lavorerà regolarmente le restanti ore, oppure potrà scegliere di imputare l'assenza ad un istituto contrattuale diverso tra quelli indicati ai punti ii, iv e v del successivo punto n. 2.

Qualora il dipendente per l'espletamento delle visite, terapie ecc. si dovesse recare presso una struttura sanitaria sita in un'altra regione, oppure presso una struttura sanitaria che disti più di 20 chilometri dalla propria residenza o dalla sede abituale di lavoro, per l'attestazione dell'assenza superiore a metà giornata lavorativa si terrà conto anche del tempo strettamente necessario per il raggiungimento della struttura stessa.

Non é ammesso il frazionamento della giornata di malattia.

Al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia e sempre sulla base dei presupposti di cui ai punti i, ii e iii indicati a pagina n. 5 dai quali si ribadisce non può prescindere ai fini della legittima imputazione della citata assenza, il dipendente dovrà produrre l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione con l'indicazione dell'orario di inizio e fine della prestazione stessa o di presenza presso la struttura stessa.

Se il dipendente opta per il recupero delle ore, si ricorda, che il permesso breve a recupero non può avere una durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché di almeno 4 ore consecutive, e non può eccedere il limite di 36 ore complessive annue, tenendo presente che le stesse vanno recuperate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

L'assenza per cure odontoiatriche potrà essere giustificata come malattia solo qualora il dipendente esibisca il certificato medico rilasciato dall'odontoiatra o dalla struttura sanitaria attestante l'avvenuto "intervento chirurgico".

Per il personale che deve sottoporsi a visite periodiche a seguito di intervento chirurgico, nella considerazione che queste siano state prescritte direttamente dalla struttura sanitaria all'atto delle dimissioni del dipendente, sarà necessario il certificato medico rilasciato dal medico specialista o dalla struttura sanitaria che effettua le visite riportante l'orario di inizio e fine della visita o della prestazione o di presenza presso la struttura stessa.

Anche in questi casi, trattandosi di equiparazione della visita ad una assenza per malattia, si opererà la relativa decurtazione stipendiale prevista dal citato art. 71, primo comma, D.L. 112/08.

2. Normativa di riferimento



Di seguito, in sintesi si riporta la normativa e le circolari di riferimento.

L'art. 4, comma 16 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “*disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato l'art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 e ha previsto che:

“nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 8/2008), gli istituti contrattuali cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione di tali tipi di assenze sono:

- i. i permessi brevi soggetti a recupero (36 ore annue);
- ii. i permessi per documentati motivi personali (3 giorni all'anno);
- iii. l'assenza per malattia giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cassazione Civile n. 5027 del 5 settembre 1988; Cassazione Civile n. 3578 del 14 giugno 1985). Le citate sentenze chiariscono che le condizioni affinché le assenze dovute a visite mediche o accertamenti diagnostici, ecc. siano imputate a malattia è necessario la sussistenza di una temporanea impossibilità della prestazione lavorativa (esattamente come avviene per le malattie “ordinarie”). Inoltre la malattia va intesa come stato patologico in atto e non come generica alterazione dello stato psicosomatico o come mera esigenza terapeutica, sganciata dalla concreta ed accertata impossibilità di proseguire nella prestazione lavorativa;
- iv. gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
- v. le ferie.



Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).

La successiva circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011 ha, inoltre, chiarito che, qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il relativo giustificativo può consistere anche in un'attestazione di struttura privata.

Si precisa che, nel caso in cui sussistano i presupposti per imputare l'assenza a malattia, alla stessa andrà applicato, in materia di decurtazioni della retribuzione, quanto stabilito dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha precisato che affinché le assenze di cui trattasi possano essere validamente assimilate alle ordinarie assenze per malattia, devono ricorrere tre condizioni:

- i. prescrizione del medico curante (in quanto collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore di insorgenza dello stesso);
- ii. impossibilità oggettiva di effettuazione al di fuori dell'orario di servizio;
- iii. documentazione con certificazione medica che prescrive le visite e gli accertamenti e con quella rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

Il Dirigente
Servizio risorse umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)